



(opposta)

## CONCLUSIONI

All'udienza del giorno 21/09/2022, svoltasi in modalità di trattazione scritta, le parti, con note scritte, hanno concluso riportandosi a tutti i propri atti e scritti difensivi ed alle conclusioni ivi rassegnate.

## RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE

-Va premesso che la presente sentenza viene redatta nella forma semplificata prevista dall'art. 132 c.p.c., come novellato dall'art. 45 comma 17 della legge 69/2009, per cui, con riguardo alle domande ed eccezioni formulate dalle parti ed al fatto e svolgimento del processo, per quanto non di seguito esposto, si fa rinvio al contenuto degli atti di causa e dei verbali di udienza.

## FATTO

- Con atto di citazione, notificato in data 23/07/2009, il Sig. [REDACTED] proponeva opposizione avverso il decreto ingiuntivo n° 502/2009 (R.G. 1636/2009), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26/06/2009, notificato in data 10/07/2009, con il quale si ingiungeva all'odierno opponente il pagamento della somma di €. 5.199,61, oltre interessi legali a partire dalla scadenza della fattura al soddisfo e spese della procedura, in favore della opposta [REDACTED] s.r.l. per una fattura impagata emessa a seguito della fornitura di materiale edile ed accessori.

Il [REDACTED] a fondamento dell'opposizione, eccepiva l'intervenuta prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 1° comma n. 5 c.c. e, comunque, l'insussistenza dei requisiti di cui agli artt. 633 c.p.c. e segg. per la concessione del decreto ingiuntivo opposto nonché l'insussistenza della fornitura (*rectius* rapporto) e dell'ammontare del credito.



Deduceva, in particolare, che, trattandosi di vendita di beni tra commerciante e soggetto che non ne fa a sua volta commercio, in assenza di richiesta di pagamento nell'arco di un anno dall'emissione della fattura, doveva ritenersi intervenuta la prescrizione presuntiva di cui all'articolo richiamato; inoltre contestava lo stesso vincolo contrattuale e, conseguentemente, la fornitura e l'importo come indicato in fattura in assenza di preventivo o accordo sottoscritto dall'opponente.

Chiedeva, pertanto, la revoca dell'opposto decreto ingiuntivo, con condanna dell'opposta alle spese processuali.

- Si costituiva l'opposta con comparsa depositata in data 14/12/2009 la quale, deducendo l'infondatezza in fatto e diritto dell'opposizione, ne chiedeva il rigetto, con condanna dell'opponente alle spese e competenze di lite, instando per la concessione della provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivi opposto.

In particolare eccepiva l'inoperatività al caso di specie della norma di cui all'art. 2955 1° comma n. 5 c.c. in quanto riferita alla prescrizione presuntiva annuale relativa alle operazioni commerciali a titolo oneroso, al minuto, di beni di largo e generalizzato consumo personale e della famiglia, tipica dei rapporti della vita quotidiana, purché di limitato valore e riferite ad un rapporto non assistito da atto scritto quali fatture e libri contabili del creditore, elementi non riscontrabili nel caso di specie in quanto la vendita riguardava beni di non limitato valore, supportati da documentazione contabile, e privi delle caratteristiche sopra richiamate, trattandosi di box doccia, vasca da bagno, lavabo, bidet, caldaia, piatto doccia ed altro come indicato in fattura.

Contestava inoltre l'assunta assenza dei requisiti della liquidità, certezza ed esigibilità a fondamento dell'ingiunzione concessa, dovendosi ritenere sufficienti in detta fase la produzione della documentazione contabile come effettuata.



Deduceva, poi, l'infondatezza degli ulteriori motivi di opposizione in quanto alla intervenuta consegna dei materiali e relativa fatturazione non era seguita nei termini di legge alcuna contestazione ex art. 1495 c.c. in riferimento alla quantità, qualità ed all'ammontare del prezzo della fornitura.

Chiedeva, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del decreto opposto, nonché, in ogni caso, la concessione della provvisoria esecuzione dell'ingiunzione impugnata.

In via istruttoria chiedeva l'ammissione della prova testimoniale sull'avvenuta consegna dei beni oggetto della fattura e dell'assenza di qualsivoglia contestazione in merito dell'opponente anche dopo la relativa installazione; deferiva, inoltre, giuramento decisorio all'opponente sull'avvenuto pagamento della fornitura.

- Concessa la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto, ritenuta la causa matura per la decisione, il giudizio veniva rinviato per la precisazione delle conclusioni e successivamente trattenuto in decisione con la concessione dei termini di legge.
- Rimessa la causa sul ruolo per trasferimento del giudicante ad altro Tribunale, dopo alcuni rinvii per motivi di ufficio, assegnato il fascicolo questo giudice, ritenuta ammissibile e rilevante ai fini della decisione l'assunzione della prova come articolata da parte opposta, la causa veniva rinviata per l'escussione del testimone indicato e, assunta la prova e successivamente precisate le conclusioni, veniva trattenuta definitivamente in decisione all'udienza del 21/09/2022 con la concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.

#### DIRITTO

**L'opposizione è infondata e pertanto va rigettata con conferma del decreto ingiuntivo opposto.**



1. **Preliminarmente va rigettata l'eccezione di intervenuta prescrizione ex art. 2955, 1° comma n. 5, c.c.;** infatti, costituisce *ius receptum* che la prescrizione presuntiva contemplata dall'art. 2955 1° comma n. 5 c.c., in relazione al credito del commerciante per il prezzo delle merci vendute a chi non ne fa commercio, si riferisca alle alienazioni al minuto di beni di largo e generalizzato consumo personale e familiare, tipiche dei rapporti della vita quotidiana instaurati senza formalità e contrassegnati normalmente dal pagamento immediato in unica soluzione del corrispettivo senza rilascio di quietanza e non di rilevante valore economico (Cass. Civ., Sez. II, Sent. 05/11/2013 n. 24759).

Ciò detto questo giudice ritiene detta norma non sia applicabile al caso di specie; infatti, valutata la tipologia della merce fornita, ovvero servizi igienici, caldaia termica e, a maggior ragione, pavimento finto parquet, appare evidente che non si possa ricondurre detta vendita a beni di largo e generalizzato consumo riferito a fatti tipici della vita quotidiana, trattandosi di materiale, oltre che di non modico valore, finalizzato alla ristrutturazione edilizia, circostanza tra l'altro confermata dal teste escusso (Sig. ██████████ ud. 06/07/2022 <...*ho eseguito i lavori presso l'abitazione del Sig. ██████████ lavori di ristrutturazione dell'immobile sito in Tito*>; <*Ricordo che la ██████████ s.r.l. portò il materiale per la ristrutturazione e noi curammo lo scarico dello stesso nel cantiere; non ricordo di preciso il materiale specifico ma posso dire che si trattava di sanitari e mi pare anche un finto parquet.*>).

Tra l'altro, e solo per completezza -valutata la difesa di parte opponente, che nelle proprie difese ha contestato l'esistenza ab origine del rapporto con l'opposta, ovvero della fornitura e della debenza di quanto richiesto, così negando l'avvenuto pagamento- va ulteriormente rilevato che, contrariamente alla prescrizione estintiva, la prescrizione presuntiva di cui all'art. 2955 1° comma n. 5 c.c., si fonda non sull'inerzia del creditore e sul decorso del tempo, come accade per la



prescrizione ordinaria, ma sulla presunzione che, in considerazione della natura dell'obbligazione e degli usi, il pagamento sia avvenuto nel termine previsto. Conseguentemente, ai sensi dell'art. 2959 c.c., l'eccezione di prescrizione deve essere rigettata qualora il debitore ammetta di non avere pagato, dovendo considerarsi sintomatica del mancato pagamento e, dunque, contrastante con i presupposti della relativa presunzione, la circostanza che l'obbligato abbia contestato di dovere pagare in tutto o in parte il debito, essendo tale circostanza incompatibile con la prescrizione presuntiva che presuppone l'avvenuto pagamento e il riconoscimento dell'obbligazione (Cass. Civ., Sez. II, Ord. 14 dicembre 2017 n. 30058).

**2.** All'esito dell'inapplicabilità al caso di specie della richiamata norma sulla prescrizione presuntiva annuale, va a questo punto ed in via preliminare precisato che l'opposizione a decreto ingiuntivo dà luogo ad un ordinario giudizio di cognizione, nel quale il giudice deve accertare la fondatezza della pretesa fatta valere dall'opposto, che si atteggia quale attore da un punto di vista sostanziale; ne consegue che la regola di ripartizione dell'onere della prova, in applicazione del principio generale di cui all'art. 2697 c.c., si atteggia in modo tale per cui la prova del fatto costitutivo del credito incombe sul creditore opposto, che fa valere un diritto in giudizio ed ha quindi il compito di fornire gli elementi probatori a sostegno della propria pretesa, mentre il debitore opponente da parte sua dovrà fornire la prova degli eventuali fatti impeditivi, modificativi o estintivi del credito (cfr. ex plurimis, Cassazione civile, sez. I, 31 maggio 2007, n. 12765; Cassazione civile, sez. III, 24 novembre 2005 n. 24815; Cassazione civile, sez. I, 3 febbraio 2006, n. 2421).

Ancora in via preliminare va, altresì, rilevato che, ai sensi dell'art. 634, 2° comma, c.p.c., per i crediti relativi a somministrazione di merci fatte da imprenditori che esercitano un'attività commerciale (come nel caso di specie) sono da considerarsi



prove scritte a norma dell'art. 633 c.p.c. gli estratti autentici delle scritture contabili, sia quelle di cui agli artt. 2214 e segg. c.c. purché bollate e vidimate nelle forme di legge e regolarmente tenute, e sia gli estratti autentici delle scritture contabili prescritte dalle leggi tributarie quando siano tenute con l'osservanza delle norme stabilite per tali scritture.

Ciò precisato in via generale, va rigettata l'eccezione di parte opponente sull'insussistenza delle condizioni per la concessione del decreto ingiuntivo opposto, in quanto nella fase monitoria risultano prodotte sia le scritture contabili autenticate e sia la relativa fattura di riferimento.

All'esito, poi, delle contestazioni formulate nel giudizio di opposizione da parte opponente, la opposta ha integrato la documentazione già prodotta (non più sufficiente in sede di opposizione) con la prova, fornita a mezzo testimonianza del Sig. ██████████ (ud. Del 06/07/2022) -sulla cui attendibilità, tra l'altro non contestata da parte opponente, questo giudice ritiene di non dover muovere alcuna osservazione negativa- non solo dell'avvenuta consegna della merce da parte dell'opposta nel cantiere relativo alla proprietà dell'opponente (irrilevante, e giustificabile in relazione al tempo trascorso, deve ritenersi l'omissione sulla specificità della merce consegnata avendo comunque indicato la tipologia della stessa, ovvero sanitari e pavimentazione finto parquet), ma anche la sua installazione e omessa contestazione da parte opponente sulla quantità della merce di cui alla fattura, sulla qualità e relativo importo fatturato.

Di contro, l'opponente non ha fornito la prova, non solo di eventuali contestazioni nei termini come sopra precisato, ma anche di aver adempiuto alla controprestazione (pagamento della fornitura), muovendo solo generiche contestazioni prive di specificità sulla tipologia e quantità della merce, come



accertato consegnata, senza precisare quale della merce di cui alla fattura n. 52 del 28/07/2007 non era stata oggetto di consegna ovvero con presenza di vizi.

**In definitiva l'opposizione va rigettata e confermato il decreto ingiuntivo opposto.**

**3.** Le spese del presente giudizio, quantificate in dispositivo in relazione ai parametri per scaglione di cui al D.M. 55/2014, come richiesto da parte opposta, in applicazione del principio della soccombenza, vanno poste a carico di parte opponente.

P.Q.M.

Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sulla causa iscritta al numero di R.G. 2461/2009, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione e domanda disattesa o assorbita, così provvede:

**1) RIGETTA** l'opposizione e conferma il decreto ingiuntivo opposto n° 502/2009 (R.G. 1636/2009), emesso dal Tribunale di Potenza in data 26/06/2009;

**2) CONDANNA** l'opponente [REDACTED] [REDACTED] al pagamento, in favore dell'opposta, delle spese e competenze del presente giudizio di opposizione che liquida in €. 2.430,00 per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% sui compensi, nonché I.V.A. e Cassa Avvocati, se dovute, nelle rispettive misure di legge, da attribuirsi in favore del procuratore dichiaratosi antistatario.

Così deciso in Potenza in data 27/12/2022

Il G.O.P.

Dott. Domenico Tempone

